

ALLEGATO 7

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Testo unificato C. 1512 Meta e abb.)**EMENDAMENTI PRESENTATI**

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01.

(Modifiche all'articolo 7 del codice della strada in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati).

All'articolo 7, comma 1, lettera *b*) del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Per le limitazioni alla circolazione dei veicoli di interesse storico all'interno dei centri abitati sono applicati gli stessi criteri adottati per i veicoli appartenenti alla classe meno inquinante ».

01. 01. Caparini, Rondini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere seguente:

ART. 1-bis.

(Semplificazioni in materia di indennizzo di usura delle strade).

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 2-bis, le parole: « I proventi dei citati indennizzi affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono assegnati agli enti proprietari delle strade in analogia a quanto previsto dall'articolo 34 per i veicoli classificati mezzi d'opera. » sono sostituite dalle seguenti: « A tali indennizzi si applica la disciplina dei commi 3 e 4 dell'articolo 34 per i veicoli classificati mezzi d'opera. ».

b) all'articolo 34, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. I versamenti dell'indennizzo di usura di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono effettuati direttamente alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione all'iscrizione dei mezzi d'opera nei rispettivi pubblici registri delle province di ciascuna regione e provincia autonoma. Per tali indennizzi si applicano le rispettive modalità previste per la riscossione, l'accertamento, il recupero, il rimborso, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo delle tasse automobilistiche.

4. I proventi delle somme di cui al comma 3, sono destinati ad esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture. »;

2. L'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1992, n. 495 è abrogato.

3. Delle disposizioni dei commi 1 e 2 si tiene conto nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2012 e per gli anni successivi, in fase di rideterminazione delle aliquote e delle compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4, al fine di eliminare la corrispondente compensazione già introdotta dal comma 4 dell'articolo 1 del medesimo decreto legislativo.

4. Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, dopo le parole: « I trasferimenti soppressi ai sensi del presente articolo », sono ag-

giunte le seguenti parole: « , fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, in riferimento ai trasferimenti di cui al comma 1, lettera b) , ».

1. **01.** Schullian, Catalano, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 40 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di segnali orizzontali).

1. All'articolo 40 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, le parole: « che hanno iniziato l'attraversamento » sono sostituite dalle seguenti: « che si accingono ad attraversare la strada »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 11-bis. Nelle intersezioni semaforizzate, ove possibile, è ammessa, ai fini della sicurezza, la predisposizione a terra di una linea di arresto riservata alle biciclette, opportunamente avanzata rispetto alla linea di arresto dei veicoli, alla quale si accede mediante un apposito tratto di corsia ».

1. **02.** De Lorenzis, Liuzzi, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Spessotto, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di segnali luminosi).

All'articolo 41, comma 5, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli attraversamenti pedonali semaforizzati sono dotati di segnalazioni acustiche o tattili, eventualmente anche abbinata, e sono strutturati con un tipo di pavimentazione che agevoli l'individuazione delle segnalazioni medesime, al fine di agevolare la mobilità dei soggetti portatori di handicap, e in particolare i soggetti non vedenti. ».

1. **03.** Caparini, Rondini.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente articolo:

ART. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di segnali luminosi).

All'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell'accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l'area di intersezione con opportuna prudenza. La durata minima di accensione della luce gialla deve essere di almeno 5 secondi ».

1. **04.** Baldelli.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente articolo:

ART. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di segnali luminosi).

Al comma 11 dell'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in cui, in concomitanza con l'accensione della luce rossa, scatti un meccanismo di rilevamento automatico, esso deve essere segnalato in modo chiaro e comprensibile in prossimità della segnaletica luminosa.

1. 05. Baldelli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di mezzi elettrici con bilanciamento assistito).

1. Al comma 1 dell'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché i mezzi elettrici, concepiti per il trasporto di una sola persona di età non inferiore a sedici anni, con bilanciamento assistito ovvero dotati di due ruote in asse, con sistemi e sottosistemi di sicurezza ridondanti, che hanno una velocità massima di 20 km/h con possibilità di autolimitazione a 6 km/h ».

1. 06. Dell'Orco, Liuzzi, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 60 del codice della strada, in materia, di motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico).

All'articolo 60 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 2, le parole: « Rientrano nella categoria di veicoli d'epoca » sono

sostituite dalle seguenti: « Rientrano nella categoria dei veicoli di interesse storico non iscritti al Pubblico registro automobilistico (PRA) »;

c) al comma 3, alinea, le parole: « I veicoli d'epoca sono soggetti » sono sostituite con le seguenti: « I veicoli di interesse storico non iscritti al PRA sono soggetti »;

d) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. È considerato veicolo storico qualsiasi veicolo stradale a motore, con i suoi accessori, di età superiore a trenta anni, conservato in maniera appropriata e rispettosa dell'ambiente e in condizioni storicamente corrette.

4-bis. I veicoli di cui al comma 4 devono possedere le caratteristiche e i requisiti tecnici richiesti al momento della costruzione, salvo le modifiche effettuate in relazione alle esigenze della circolazione. Per i veicoli che hanno subito importanti e documentate modifiche e sono classificabili di interesse storico, l'ammissibilità alla libera circolazione è subordinata all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4-ter. I veicoli storici sono muniti della targa supplementare « H » (*Historicum*), sulla quale sono riportati gli estremi di immatricolazione e di omologazione da parte dei soggetti autorizzati, al fine di consentire alle Forze dell'ordine di verificare la rispondenza del veicolo ai criteri differenziali che la legge garantisce anche in materia fiscale. ».

1. 07. Caparini, Rondini.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente articolo:

ART. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 61, in materia di sagoma limite, e all'articolo 164, in materia di sistemazione del carico sui veicoli, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 61 del codice della strada, di cui al

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole da: « Gli autobus » fino a: « Dipartimento per i trasporti terrestri » sono sostituite dalle seguenti: « Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabici o portabagagli a sbalzo applicate posteriormente o, per le sole strutture portabici, anche anteriormente, in deroga alla predetta lunghezza massima secondo direttive stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ».

2. All'articolo 164 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Nel caso di autobus da noleggio, da gran turismo e di linea, in deroga al comma 2, è consentito l'utilizzo di strutture portabici applicate a sbalzo anteriormente; tali strutture possono sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore fino ad un massimo di 100 cm. dalla sagoma propria del mezzo »;

b) al comma 6, dopo la parola: « longitudinale » è inserita la seguente: « posteriore »;

c) al comma 9, le parole: « sistemare il carico » sono sostituite dalle seguenti: « verificare la sistemazione del carico ».

1. 08. De Lorenzis.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sagoma limite).

1. All'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30

aprile 1992, n. 285, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 metri, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 metri; gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 metri in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. »

1. 09. Oliaro, Vecchio, Bombassei.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 62 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di massa limite).

1. All'articolo 62 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 da N/cm², la massa complessiva a pieno carico non può eccedere 10 tonnellate se ad un asse, con esclusione dell'unità posteriore dell'autosnodato, 22 tonnellate se a due assi e 26 tonnellate se a tre o più assi ».

1. 010. Oliaro, Vecchio, Bombassei.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi).

1. All'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 1 inserire il seguente:

1-bis. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere muniti di dispositivi idonei a segnalare otticamente la frenata dei veicoli, anche realizzati con tecnologia a LED oppure altro sistema di messaggistica variabile, creati sulla base delle nuove tipologie brevettuali conseguenti all'implementazione di progetti tesi a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonché a diminuire il numero e l'entità dei sinistri. Le caratteristiche tecniche dei dispositivi di cui al presente comma sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi di cui al presente comma dal 1 gennaio 2015 ed i veicoli in circolazione entro il 1 gennaio 2017.

1. 011. Zaratti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 72, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi).

ART. 1-bis. — *Disposizioni in materia di dispositivi di ritenuta per i bambini* — 1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 72 del

codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni è inserito il seguente:

2-quater. Gli autoveicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera *b*), devono essere muniti di un apposito dispositivo acustico di allarme, il cui funzionamento si attiva sia quando la cintura di sicurezza del seggiolino per i bambini è allacciata e l'autoveicolo è a motore spento, sia quando è innestato il sistema del meccanismo di chiusura ad azionamento meccanico o elettrico dell'autoveicolo stesso. Le caratteristiche tecniche di tale dispositivo sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015. A decorrere dal 1° gennaio 2016 non possono più essere immessi in circolazione autoveicoli non muniti del dispositivo acustico di allarme di cui al primo periodo.

1. 012. Garofalo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Inserimento del dato del contachilometri nel certificato di revisione).

1. All'articolo 80 del codice della strada, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sul certificato di revisione viene registrato il numero di chilometri totali percorsi dal mezzo alla data della revisione stessa, sulla base del dato ricavabile dall'odometro installato sul veicolo.

1. 013. Catalano.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 80 del codice della strada in materia di revisioni).

All'articolo 80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « ogni due anni » sono sostituite dalle seguenti: « ogni quattro anni »;

b) al comma 4, la parola: « annualmente » è sostituita dalle seguenti: « ogni due anni »;

c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

4-bis. Per i ciclomotori di cui all'articolo 52 del presente codice, compresi i quadricicli leggeri di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 febbraio 2003, la revisione deve essere disposta a partire dal quarto anno seguente a quello del rilascio del certificato di idoneità tecnica per ciclomotore e successivamente ogni quattro anni, a condizione che i veicoli non siano già sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75 del presente codice.

4-ter. Per i motocicli, le motocarrozze, i motoveicoli per trasporto promiscuo, i motocarri, i mototrattori, i motoveicoli per trasporti specifici e i motoveicoli per uso speciale di cui, rispettivamente all'articolo 53, comma 1, lettere a), b), c), ad esclusione di quelli destinati al servizio di piazza o di noleggio con conducente, d), e), f) e g), la revisione deve essere disposta a partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione e successivamente ogni quattro anni, a condizione che i veicoli non siano già stati sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75.

4-quater. Al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la circolazione, per i veicoli di interesse storico e collezionistico la revisione è disposta

ogni quattro anni. Tali veicoli sono esentati dalla prova di analisi dei gas di scarico.

1. 014. Matteo Bragantini, Rondini.

ART. 2.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 93 del codice della strada in materia di definizione e classificazione delle strade).

All'articolo 93, comma 4 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: « L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico è ammessa su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni abilitati. In caso di reimmatricolazione di veicoli già iscritti al Pubblico registro automobilistico (PRA) e cancellati d'ufficio o a richiesta del precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente di ottenere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al PRA, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attualmente rispondenti allo *standard* europeo. ».

2. 01. Caparini, Rondini.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 99 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di foglio di via).

1. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 99 del codice della strada, di cui al decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

1-*quater*. Alle fabbriche costruttrici di rimorchi e semirimorchi è consentito, espletato l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione di cui all'articolo 75 o con l'emissione del certificato di conformità, il trasferimento di rimorchi e semirimorchi nuovi di fabbrica di categoria 04 non eccedenti la sagoma limite di cui all'articolo 61, muniti di foglio di via e targa provvisoria, dallo stabilimento di produzione alla sede dell'acquirente. Il foglio di via, la cui durata è limitata a quindici giorni, è intestato all'acquirente del veicolo il quale deve assolvere gli obblighi assicurativi pertinenti. Il complesso autotreno o autoarticolato, durante il trasferimento, non deve eccedere la massa limite complessiva di cui all'articolo 62.

2. 02. Oliaro, Vecchio, Bombassei.

ART. 3.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l'avente titolo deve chiedere al competente ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, entro sessanta giorni dalla cessazione all'esportazione o dal proprio trasferimento all'estero, la cancellazione dai registri di immatricolazione del veicolo, restituendo la carta di circolazione, le targhe e il certificato di proprietà, che l'ufficio provvederà a distruggere, oppure consegnando la relativa denuncia di smarrimento, furto o distruzione. Nel caso di veicoli in esso iscritti, della cancellazione è data immediata comunicazione al pubblico registro automobilistico (PRA), che

provvede ad annotarla d'ufficio. Salvo che non abbia luogo a seguito di sentenza o procedura concorsuale, la cancellazione non può essere eseguita ove sul veicolo siano iscritti vincoli o gravami in essere. A tal fine la richiesta di cancellazione è corredata da una certificazione del PRA in ordine all'assenza di vincoli o gravami in data non anteriore a dieci giorni dalla presentazione della richiesta.»;

b) alla lettera b), sopprimere il capoverso 2-ter;

c) alla lettera b), capoverso 2-*quater*, sopprimere il secondo periodo.

3. 2. Pagani.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 110 del codice della strada in materia di immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole).

Dopo l'articolo 110 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, inserire il seguente:

ART. 110-bis.

(Macchine agricole d'epoca).

1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche le macchine agricole d'epoca nonché di interesse storico e collezionistico.

2. Rientrano nella categoria di cui al comma precedente le macchine agricole costruite entro l'anno 1984 ed iscritte nell'apposito registro istituito presso l'Ufficio meccanizzazione agricola di cui al comma 3, attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche.

3. Presso l'Ufficio meccanizzazione agricola è istituito il registro Macchine agricole d'epoca (Maep).

3. 01. Prataviera, Rondini.

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifica all'articolo 119 del codice della strada in materia di requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida).

All'articolo 119 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: « ovvero da un medico » fino alla fine del comma;

b) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

2-ter. 1. – Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria ovvero di un certificato di abilitazione professionale per le patenti di categoria D1 e D nonché della carta di qualificazione dei conducenti (QCQ) per l'autotrasporto di persone e il certificato di idoneità di cui all'articolo 118 l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti di non soffrire di disturbi respiratori durante il sonno e della sindrome di apnee ostruttive del sonno (OSAS), rilasciata sulla base di accertamenti clinici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla certificazione e al rilascio della stessa. La certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui al presente comma in occasione della revisione e della conferma di validità delle patenti di guida possedute. Le relative spese sono a carico del datore di lavoro.

4. 01. Molteni, Rondini.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifica all'articolo 119 del codice della strada, in materia di requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida).

All'articolo 119 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: « ovvero da un medico » fino alla fine del comma.

4. 02. Prata, Rondini.

ART. 9.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Modifiche agli articoli 126 e 202 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 390 aprile 1992, n. 285, in materia di incentivazione dei corsi di guida sicura).

1. Il comma 4 dell'articolo 126 del codice della strada è sostituito dal seguente:

4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento e ai corsi di guida sicura, organizzati dalle autoscuole, dall'ACI, ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare, rispettivamente 6 e 2 punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. La riacquisizione di punti avviene all'esito di una prova di

esame. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento e dei corsi di guida sicura.

2. All'articolo 202 del codice della strada, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

1-bis. Nei casi previsti dal precedente comma, il conducente che, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, frequenti o si iscriva a un « corso di guida sicura », ha diritto a un'ulteriore riduzione, pari al 50 per cento del minimo fissato dalle singole norme, della somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria. Il trasgressore che acceda a tale riduzione non potrà fruirne nuovamente in relazione ad illeciti di cui si renda responsabile nei successivi 18 mesi.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, con decreto, le relative disposizioni attuative.

4. 03. Catalano.

ART. 4.

Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 126-bis del codice della strada, in materia di patente a punti).

All'articolo 126-bis, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La mancanza, altresì, per il periodo di sei mesi, di violazioni di una norma di comporta-

mento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione dei punti persi come conseguenza dell'ultima infrazione commessa. ».

4. 04. Baldelli.

Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 126-bis del codice della strada, in materia di patente a punti).

All'articolo 126-bis, comma 5, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il primo periodo inserire il seguente: « La mancanza, altresì, per il periodo di un anno, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione della metà dei punti persi, arrotondati in eccesso in modo tale da avere sempre un numero intero. ».

4. 05. Baldelli.

Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 126-bis del codice della strada, in materia di patente a punti).

All'articolo 126-bis, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il primo periodo inserire il seguente: « La mancanza, altresì, per il periodo di un anno, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione dei punti persi come conseguenza dell'ultima infrazione commessa. ».

4. 06. Baldelli.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente articolo:

ART. 4-bis.

(Modifiche all'articolo 126-bis del codice della strada, in materia di patente a punti).

All'articolo 126-bis, comma 5, secondo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « un anno ».

4. 07. Baldelli.

Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente articolo:

Art. 4-bis.

(Modifiche agli articoli 132, 201 e 203 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di contrastare fenomeni elusivi o illeciti riguardanti veicoli immatricolati all'estero).

1. L'articolo 132 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

ART. 132.

(Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri).

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero non facente parte dell'Unione europea e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine. Decorso questo termine devono essere immatricolati secondo le procedure dell'articolo 93.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia.

3. Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricola-

zione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli.

4. Entro sei mesi dall'acquisizione della residenza in Italia il cittadino straniero deve provvedere ad immatricolare i veicoli di cui ha la proprietà o la disponibilità secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94. Ai fini della determinazione della residenza nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell'articolo 118-bis.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Dalla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino all'adempimento delle procedure di immatricolazione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni riguardanti il pagamento della tassa di possesso dei veicoli, il veicolo si considera immatricolato in Italia decorso il termine di cui al comma 1 ovvero di cui al comma 4.

2. All'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:

2-ter. Nei casi previsti dal comma 1-bis, quando si verificano le condizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 203, le risultanze dell'accertamento compiuto sono inserite nell'archivio di cui al comma 2-quater e la violazione può essere contestata nei cinque anni successivi nel confronti di chi è trovato alla guida del veicolo stesso. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 207. I provvedimenti delle sanzioni riscosse spettano alle Amministrazioni da cui dipendono i soggetti che hanno compiuto l'accertamento della violazione, secondo le disposizioni dell'articolo 208.

2-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei dati trasmessi, per via telematica, dagli organi di polizia stradale, forma l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero che risultano aver commesso violazioni per le quali non è stato possibile procedere alla contestazione o notificazione del verbale di accertamento. L'elenco è messo a disposizione degli organi di polizia stradale per la

consultazione in forma telematica. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le procedure di trasmissione degli accertamenti, di gestione ed aggiornamento dell'elenco, di riscossione delle sanzioni e di attribuzione delle somme riscosse ai soggetti ai quali, secondo l'articolo 208, spettano i relativi proventi. L'elenco dei veicoli è reso disponibile a chi vi abbia interesse, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza personale.

3. All'articolo 203 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

3-bis. Quando il veicolo con cui è stata commessa la violazione è immatricolato all'estero e non è possibile, per difficoltà oggettive, procedere all'iscrizione al ruolo ovvero avviare altre procedure di riscossione coattiva nei confronti del conducente o del proprietario o di altro obbligato in solido, le risultanze dell'accertamento compiuto e della somma da pagare sono inserite nell'archivio di cui al comma 2-*quater* dell'articolo 201 e la riscossione coattiva può essere attivata, nei cinque anni successivi, nei confronti di chi è trovato alla guida del veicolo stesso. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 207. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sono determinate le procedure di riscossione e di attribuzione delle somme riscosse ai soggetti a cui, secondo l'articolo 208, spettano i proventi delle sanzioni.

4. 08. Catalano.

ART. 6.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. La lettera *b)*, del comma 3 dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogata.

6. 1. Galperti.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Alla lettera *b)*, del comma 3 dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « viaggiano carichi » sono inserite le parole: « di prodotti non esentati, per qualità o quantità, dall'allegato medesimo ».

b) dopo le parole: « fuori dei centri abitati » sono inserite le parole: « escluse le autostrade e le strade extraurbane principali ».

6. 2. Galperti.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Al comma 3, lettera *e)*, dell'articolo 142 dopo le parole: « 80 km/h sulle autostrade » sono inserite le seguenti parole: « e 100 km/h, nel caso di treni, appartenenti alla lettera *h)* dell'articolo 54, comma 1, costituiti da un autoveicolo di categoria M1 o N1 trainante un rimorchio della categoria O1 o O2, come definiti all'articolo 47 comma 2, lettere *c)* e *d)* ».

6. 10. Oliaro, Vecchio, Bombassei.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 6-*bis* dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: « Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice », sono aggiunte le seguenti: « prevedendo una distanza di almeno trecento metri tra la collocazione del sistema elettronico di rilevamento automatico della velocità e l'avviso di segnaletica di riduzione della velocità. ».

6. 3. Baldelli.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 142, comma 7, del codice della strada di cui al decreto legisla-

tivo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « 10 km/h » sono inserite le seguenti: « ovvero supera il limite massimo di velocità di non oltre il 5 per cento ».

6. 4. Matteo Bragantini, Rondini.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. I commi da 12-bis a 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono sostituiti dal seguente:

12-bis. I proventi delle sanzioni comminate per le violazioni dei limiti di velocità di cui all'articolo 141 e al presente articolo, e accertate con strumenti di rilevazione automatica della velocità dagli organi di polizia stradale, compresi i corpi e i servizi di polizia municipale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), sono interamente destinati al Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

6. 5. Baldelli.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. I commi da 12-bis a 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono sostituiti dal seguente:

12-bis. I proventi delle sanzioni comminate per le violazioni dei limiti di velocità di cui all'articolo 141 e al presente articolo, e accertate con strumenti di rilevazione automatica della velocità dagli organi di polizia stradale, compresi i corpi e i servizi di polizia municipale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), sono destinati per una percentuale non inferiore al 50 per cento al Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e per il restante 50 per cento siano destinati al Fondo finalizzato a finanziare il Piano nazionale della sicurezza stradale.

6. 6. Baldelli.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. I commi da 12-bis a 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono sostituiti dal seguente:

12-bis. I proventi delle sanzioni comminate a seguito di superamento del limite di velocità rilevato da sistemi fissi di rilevazione automatica della velocità, sono destinati al Fondo per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e ad interventi di sicurezza stradale.

6. 7. Baldelli.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Il comma 12-ter dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « 12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano l'ottanta per cento delle somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ed il 20 per cento alle spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno ».

6. 8. Baldelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 12-quater è abrogato.

6. 9. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

ART. 7.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 164 del codice della strada, in materia di sistemazione del carico sui veicoli).

All'articolo 164 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comma 2, le parole: « se costituito da cose indivisibili » sono soppresse.

7. 01. Rondini.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 167 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di trasporti di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi).

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 167 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

5-bis. Gli autotreni e autoarticolati costituiti da un'unità motrice omologata Euro 5 o successivi e dotata di controllo elettronico della stabilità, e da una unità trainata dotata di controllo elettronico della stabilità e di protezioni antincastro posteriori conformi a normativa comunitaria, possono circolare con una massa complessiva che non superi del 10 per cento la massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione. Le sanzioni previste al comma 2 si applicano all'eccedenza rispetto al limite di cui al periodo precedente.

7. 02. Oliaro, Vecchio, Bombassei.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di notificazione delle violazioni).

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

5-bis. I sistemi di ritenuta per bambini, di cui al comma 3, devono essere dotati di dispositivo « anti-abbandono ».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le caratteristiche tecniche e criteri di omologazione dei dispositivi di cui al comma 5-bis dell'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e le norme necessarie per l'attuazione.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2015 non possono più essere immessi in circolazione sistemi di ritenuta non muniti del dispositivo acustico di allarme previsto dalle disposizioni di cui al medesimo articolo.

7. 03. Catalano.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Misure volte a contrastare l'elusione del pagamento del pedaggio).

« 1. All'articolo 176, comma 17, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiungere in fine il seguente periodo: « Fermo restando quanto espressamente previsto nel capoverso precedente per le ipotesi in cui il fatto costituisca reato, chiunque, anche senza aver creato pericolo per la sicurezza individuale e collettiva della circolazione, circola in autostrada senza aver corrisposto il pedaggio per più di 5 volte,

è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.800 a euro 6.000. Ai fini dell'applicazione della sanzione, costituiscono prove dell'omesso pagamento del pedaggio le risultanze informatiche o la documentazione fotografica relativa al transito del veicolo in possesso delle società concessionarie delle autostrade. Della violazione, ove non sia stato possibile individuare colui che ha omesso il pagamento, risponde in ogni caso il soggetto obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196 del presente codice. All'accertamento della violazione consegue l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 214 del presente codice. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, esibisce documentazione attestante il pagamento del pedaggio dovuto dall'intestatario del veicolo all'ente proprietario o concessionario della strada, evaso anche in momenti precedenti, e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta o non è stata prodotta la documentazione attestante il pagamento del pedaggio dovuto dall'intestatario del veicolo all'ente proprietario o concessionario della strada, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto; il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213 ».

7. 04. Valiante.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 177 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione

degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze).

All'articolo 177 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comma 1, al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: « nonché ai veicoli privati utilizzati dai volontari dei vigili del fuoco che raggiungano la sede di servizio a seguito di chiamata per soccorso tecnico urgente.

7. 05. Caparini, Rondini.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Modifica all'articolo 180 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di possesso dei documenti di circolazione).

1. All'articolo 180, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e quando sono in corso di definizione i mutamenti di cui all'articolo 94, commi 2 o 4-bis, la documentazione prevista dal comma 1 o dal comma 2 dell'articolo 92, oppure, in alternativa, la carta di circolazione accompagnata da copia semplice dell'atto che dà luogo ai menzionati mutamenti ».

7. 06. Garofalo.

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 1. Vitelli, Oliaro, Causin, Bombassei.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

***8. 2. Vitelli, Oliaro, Causin, Bombassei.**

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

***8. 3.** Squeri, Biasotti, Bergamini, Centemero.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 193 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile).

1. All'articolo 193 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole da: « alla sanzione » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « alla pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda da euro 1.000 a euro 2.000 »;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. In caso di violazione degli articoli 186, 186-bis o 187, nonché in caso di possesso di tagliando contraffatto la pena prevista dal comma 2 del presente articolo è aumentata dalla metà al doppio »;

c) al comma 3, primo periodo, le parole: « sanzione amministrativa » sono sostituite dalla seguente: « pena »;

d) al comma 3, i periodi secondo, terzo e quarto sono abrogati.

8. 01. Rondini, Caparini.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Interventi per lo sviluppo e la tutela della mobilità ciclistica).

1. Dopo il titolo V del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« TITOLO V-BIS

(Interventi per lo sviluppo della mobilità ciclistica).

ART. 193-bis. — (Obbligo per gli autotreni, autoarticolati e autosnodati di dotarsi di strumenti tecnici a tutela della mobilità ciclistica). — 1. Gli autotreni, gli autoarticolati e gli autosnodati di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1 dell'articolo 54 che transitano nelle strade urbane di scorrimento, nelle strade urbane di quartiere e nelle strade locali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere D, E e F, devono essere dotati di sensori, allarmi sonori che segnalino la svolta, specchi supplementari e barre di sicurezza e altri strumenti tecnici, che tutelino la mobilità ciclistica.

ART. 193-ter. — (Impiantistica e strumenti tecnici per gli incroci pericolosi). — 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e gli enti locali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, realizza, avvalendosi dell'ISTAT, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, il monitoraggio degli incroci più pericolosi affinché entro i successivi tre mesi siano impiantati nelle suddette aree semafori preferenziali per i ciclisti, specchi e altri strumenti tecnici che permettano ai guidatori di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di individuare la presenza dei fruitori della mobilità ciclistica ».

8. 02 De Lorenzis, Liuzzi, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Spessotto, Dell'Orco, Paolo Nicolò Romano.

ART. 9.

All'articolo 9, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

c) dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:

« 2-ter. Nei casi previsti dal comma 1-bis, quando il veicolo con cui è stata commessa la violazione è immatricolato all'estero e non è possibile, per difficoltà

oggettive, acquisire i dati del proprietario o di altro obbligato in solido, le risultanze dell'accertamento compiuto sono inserite nell'archivio di cui al comma 2-*quater* e la violazione relativa può essere contestata nei cinque anni successivi nei confronti di chi è trovato alla guida del veicolo stesso, salvo che non provi la propria totale estraneità in ordine alle contestate violazioni. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 207. I proventi delle sanzioni riscosse spettano alle Amministrazioni da cui dipendono soggetti che hanno compiuto l'accertamento della violazione, secondo le disposizioni dell'articolo 208.

2-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei dati trasmessi, per via telematica, dagli organi di polizia stradale, forma l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero che risultano aver commesso violazioni per le quali non è stato possibile procedere alla contestazione o notificazione del verbale di accertamento. L'elenco è messo a disposizione degli organi di polizia stradale per la consultazione esclusivamente in forma telematica. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le procedure di trasmissione degli accertamenti, di gestione ed aggiornamento dell'elenco, di riscossione delle sanzioni e di attribuzione delle somme riscosse ai soggetti a cui, secondo l'articolo 208, spettano i relativi proventi. L'elenco dei veicoli, limitatamente ai dati concernenti la presenza della targa nell'elenco stesso e l'organo di polizia procedente, è reso disponibile a chiunque vi abbia interesse, in forma e con modalità rispettose delle norme in materia di riservatezza personale, determinate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno».

9. 1. Valiante.

ART. 10.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*d*) al Ministero dell'interno, nella misura del 15 per cento del totale annuo, per l'intensificazione del controllo e del pattugliamento sul territorio».

10. 1. Baldelli.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) è aggiunto in fine, il seguente comma:

«*5-ter.* I soggetti che, ai sensi del comma 1, accertano le violazioni, trasmettono in via telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i dati relativi alle sanzioni comminate. Tali dati vengono archiviati nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica in un'apposita sezione del proprio sito istituzionale, secondo le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, i dati di cui al periodo precedente, in modo da permettere la consultazione sulla base di criteri temporali, territoriali, con disaggregazione a livello comunale, provinciale e regionale e per tipologia di infrazione».

10. 2. Catalano.

Al comma 1, lettera b), capoverso 5-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Entro lo stesso termine, i soggetti di cui al primo periodo pubblicano sul proprio sito istituzionale i dati relativi all'entità delle sanzioni comminate nell'anno precedente, per ciascuna tipologia di infrazione. In sede di predisposizione e approvazione del bilancio di ciascun ente locale, sono iscritte in specifici capitoli di spesa rispon-

denti alle finalità di cui al comma 4 risorse pari all'ammontare dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada accertate nell'esercizio precedente nella misura prevista dal medesimo comma 4. La mancata applicazione di tale procedura è accertata dall'organo di revisione dell'ente.

10. 3. Nizzi.

ART. 11.

Al comma 1, sostituire il capoverso 3-ter.1, con il seguente:

3-ter.1. Quando il conducente commette il reato di cui all'articolo 589, terzo comma del codice penale, la patente viene sospesa per un periodo di 5 anni dalla data di accertamento del reato, avvenuto con sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale. Al termine del periodo di sospensione, il soggetto può nuovamente condurre i veicoli a cui li abilita la sua patente soltanto se, durante il periodo di sospensione, ha frequentato un corso di educazione alla guida conforme alle specifiche tecniche che saranno fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La patente è revocata a tempo indeterminato quando, scaduto il periodo di sospensione prima citato, il conducente commetta una delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis, 187 per le quali è prevista la revoca della patente di guida.

Conseguentemente, all'articolo 12, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al comma 2 dell'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma 3-ter.1 dell'articolo 219 del codice della strada, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di 15 giorni ne tra-

smette copia autentica al prefetto della commessa violazione affinché questi emetta, nei confronti del condannato, un provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio italiano a tempo indeterminato ».

11. 1. Squeri, Biasotti, Bergamini.

Al comma 1, sostituire il capoverso 3-ter.1 con il seguente:

3-ter.1. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il reato di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, non è possibile conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida per ciclomotori prima di cinque anni a decorrere dalla data della sentenza definitiva. Qualora la sentenza di condanna definitiva riguardi un soggetto che, al momento della commissione del fatto, non era in possesso di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, la condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di veicoli prima di cinque anni a decorrere dalla data della sentenza definitiva.

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 12 le parole: a tempo indeterminato sono sostituite dalle seguenti: per cinque anni.

11. 2. Catalano.

Al comma 1, capoverso 3-ter.1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , prima di dieci anni, ovvero, nel caso di recidiva, di venti anni »;*

b) *al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , prima di dieci anni, ovvero, nel caso di recidiva, di venti anni ».*

11. 3. Nizzi.

Al comma 1, capoverso 3-ter.1. secondo periodo, sostituire le parole: non può conseguirla con le seguenti: non può conseguire la patente di guida o il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori.

11. 4. Rondini, Prativiera.

ART. 12.

Al comma 1, sostituire le parole: a tempo indeterminato con le seguenti: per un periodo non superiore a dieci an-

ni, ovvero, nel caso di recidiva, a venti anni.

12. 1. Nizzi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È prevista altresì una revisione della disciplina sanzionatoria prevedendo una modifica al codice penale che istituisca il reato di «omicidio stradale» punito con la reclusione da nove a diciotto anni.

12. 2. Rondini, Prativiera.